

Il vocabolo *premio* adoperato dal Codice della Marina Mercantile è comune al codice civile, che nell'art. 718 parla di *premio* pel ritrovatore della cosa che non sia tesoro, e lo definisce un *soprappiù* su le spese. Lo stesso codice della marina mercantile parla di *ricompensa* pel salvataggio (art. 134); di *premio* (che comprende l'assistenza) parlano gli art. 671 n. 2, 675 n. 2 del Codice di Commercio; di *premio* l'articolo Il capov. della legge del 1925; quello che nel primo comma dello stesso articolo si chiama *compenso*. Di *remunerazione* e *compenso* parla il nuovo codice marittimo. Come si vede, non è il caso di distillare il significato del vocabolo.

A chi assiste o salva in mare è dovuto un *soprappiù* su le spese e, per contratto o per quasi contratto, una remunerazione adeguata.

Prima di analizzare in che giuridicamente consista questa *adeguazione*, liberiamoci da una questione che pregiudizialmente si presenta: L'obbligo dell'assistenza *ex lege* esclude la *rimunerazione*?

Questa questione non riguarda l'interpretazione della legge positiva, ma piuttosto una critica dei concetti che la informano. Giacchè, quanto alla legge positiva, la risposta semplice e quasi banale è, che se essa ammette l'obbligo, e ammette anche il premio, vuol dire che esclude che si possa discutere giudiziariamente di pretesa *contradizione che nol consente* tra le due ammissioni: dovere per legge, e remunerazione per legge. L'autorità della legge copre ed esaurisce. Dove c'è assistenza, anche obbligatoria, c'è sempre diritto alla remunerazione, esclusi i casi in cui l'assistenza sia fatta da una nave da guerra o da nave espressamente addetta al servizio pubblico di salvataggio; o che essa sia esecuzione di un contratto di rimorchio concluso prima o